CITTA' DI SALUZZO
Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328
Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046
http://www.comune.saluzzo.cn.it

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale:__**516**___ del 29 marzo 2018

Numero particolare per settore: ___**194**___

Oggetto: Determina di impegno di spesa - Importo di euro 19.664,40 – Adeguamento opera di presa del Bedale del Corso sul Torrente Varaita rispetto alle norme vigenti - Affidamento del servizio incarico professionale - Codice CIG Z2222C3003 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento all'Ing. MICHELIS Davide con Studio in Saluzzo (CN) (P. IVA 02439530045) - Art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 - Responsabile unico del procedimento: Barberis Geom. Sergio

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 84 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e l'Elenco Annuale dei lavori relativi all'anno 2018;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018/2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 10/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e relativo Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2018;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

  l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi

compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visto:

- il D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Dato atto che il Comune di Saluzzo, in data 22.10.2013 ha presentato documentazione alla Provincia di Cuneo per il rinnovo della concessione di derivazione CN 32, dal Torrente Varaita, nel Comune di Costigliole Saluzzo, ad uso plurimo;

Rilevato che la Provincia di Cuneo, con ordinanza n° 457 del 12.10.2017, contestava al Comune di Saluzzo le seguenti violazioni:

- di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) della L.R. 27.01.2009 n° 3 "violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la portata o l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) della L.R. 27.01.2009 n° 3 "inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall'autorizzazione della ricerca di acque sotterranee";

Dato atto che risulta necessario avvalersi di professionalità nel settore dell'ingegneria idraulica al fine di ottenere:

a) supporto tecnico in riferimento all'ordinanza della Provincia di Cuneo n. 457 del 12.10.2017 di irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni di cui all'art. 7 comma 1, lettere b) e d) della L.R. 27.01.2009 n. 3;
b) analisi documentazione presentata dal Comune di Saluzzo alla Provincia di Cuneo per il rinnovo della concessione di derivazione CN 32, dal torrente Varaita, nel Comune di Costigliole Saluzzo, ad uso plurimo;
c) integrazione rilievo topografico di tratto del torrente Varaita in corrispondenza della traversa esistente e dell'opera di presa da cui si origina il Bedale del Corso, nel Comune di Costigliole Saluzzo (se necessario);
d) supporto tecnico per la definizione degli interventi da realizzare per garantire il rilascio del Deflusso Minimo Vitale;
e) supporto tecnico per l'individuazione delle opere necessarie per l'installazione di misuratore di portata sul Bedale del Corso;
f) supporto tecnico in occasione di eventuali riunioni e sopralluoghi con gli Enti competenti per l'autorizzazione degli interventi di adeguamento dell'opera di presa esistente (Provincia di Cuneo, Regione Piemonte, …);

Considerato che risulta necessario, vista la particolarità del procedimento amministrativo e dei relativi endoprocedimenti e la mancanza all'interno del personale del Settore Governo del Territorio – LL.PP. delle adeguate competenze professionali, ricorrere ak supporto di una figura specializzata, in particolare nel settore dell'ingegneria idraulica;

Richiamato l'obbligo di cui all'art. 1, comma 450, Legge 296/2006 e s.m.i che cita: "*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto*

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento"

Analizzato il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni - MePA – ed appurato che il servizio di cui trattasi non figura tra le categorie merceologiche acquistabili come da ricerca documentale agli atti;

Analizzato altresì il portale della società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R.- ed appurato che dagli elenchi aggiornati al 31/12/2015 di professionisti tecnici qualificati, per l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore ad €. 100.000,00, sia nelle prestazioni soggette che in quelle non soggette alla classificazione professionale D.M. 143/2013, il servizio di cui trattasi non figura tra gli acquisti di forniture e servizi acquistabili come da ricerca documentale agli atti;

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce:

al comma 2 che "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta*;

al comma 7 che "*L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni*

dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n° 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, ai sensi del quale " *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ";

Rilevato pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 50/2016;

Vista la Linea Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n° 973 del 14/09/216 recante gli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, con la quale nella parte IV (Affidamenti) punto 1.3.1 (affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro) stabilisce che "*Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si suggerisce l'acquisizione di due preventivi, ciò nell'ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell'economicità, della prestazione resa.*"

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 10/08/2016 con la quale si sono approvate le linee guida relative a "*Misure organizzative in materia di trasparenza e*

standardizzazione delle procedure, per attuazione transitoria del nuovo codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Indirizzi";

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 20 agosto 2015, n. 3954) che ha sentenziato "*Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi, fra la schiera numeramente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, sì da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza*";

Dato atto che:

- per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale delle lavorazioni sopra specificate è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
  - ✗ non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
  - ✗ perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
  - ✗ acquisire la progettazione quanto prima al fine di garantire il patrimonio comunale oltre che garantire l'approvvigionamento idrico al territorio agricolo saluzzese;
  - ✗ coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - ✗ è opportuno avvalersi di operatori locali;
  - ✗ non avendo competenze occorre avvalersi di professionisti specializzati in tali competenze;
  - ✗ che l'ing. Michelis non ha alcun incarico professionale con il Comune di Saluzzo e né risulta essere stato incaricato negli ultimi anni, pertanto viene rispettato il principio della rotazione;

Visto il preventivo, per la prestazione professionale in oggetto, pervenuto:

- in data 05.12.2017 dall'Ing. Davide Michelis di Saluzzo (CN) (P.IVA 02439530045),

per un importo netto di €. 15.500,00, oltre contributo integrativo previdenziale del 4% €. 620,00 ed IVA 22 % €. 3.546,40, per un totale di €. 19.666,40;

Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i. che prevede l'obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto capitale del bilancio di esercizio annuale;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto con riguardo agli stanziamenti di bilancio:
  a) La spesa complessiva di Euro 19.664,40, impegnata con l'atto in oggetto indicato, risulta prevista nel bilancio e nei programmi di spesa approvati;
  b) La stessa risulta finanziata con le seguenti risorse: Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2018 – Gestione Competenza, al Tit. 1°, Missione 1, Programma 11, Cap. 3045 avente ad oggetto "spese per incarichi professionali e servizi diversi" ;

Con riguardo alle regole del patto di stabilità interno la preventiva verifica viene effettuata congiuntamente ai servizi finanziari dell'Ente, sulla base dei seguenti elementi di massima necessari per poter correttamente stimare i flussi di entrata/uscita collegati all'intervento:

a1) - l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:

Tempo previsto esecuzione/consegna: 90 giorni;

Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste:

- 100% pari ad €. 19.664,40 entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento BARBERIS geom. Sergio.

DETERMINA

1. Di affidare all'Ing. Davide Michelis avente sede in Saluzzo (CN), Via Todini n° 12 (P.IVA 02439530045), l'incarico professionale per l'adeguamento dell'opera di presa del Bedale del Corso sul Torrente Varaita nel rispetto delle vigenti normative, per un importo netto di €. 15.500,00, oltre contributo integrativo previdenziale del 4% ed IVA 22 %, per un totale di €. 19.664,40.
2. Di impegnare la somma complessiva di €. 19.664,40 a favore dell'Ing. Davide Michelis avente sede in Saluzzo (CN), Via Todini n° 12 (P.IVA 02439530045), imputandola al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2018 – Gestione Competenza, al Tit. 1°, Missione 1, Programma 11, Cap. 3045 avente ad oggetto "spese per incarichi professionali e servizi diversi".
3. Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.
4. Di disporre la pubblicazione sul sito del Comune di Saluzzo, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" (Bandi di gara, contratti e ANAC)
5. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo, ai sensi dell'art. 135, 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. BARBERIS Sergio, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241.

Saluzzo, 28.03.2018

IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio – Lavori Pubblici
F.to Tallone arch. Flavio

SERVIZI FINANZIARI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Saluzzo, 29.03.2018

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

****

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal 04.04.2018 al 19.04.2018

****

Comunicato alla Prefettura: in data 04.04.2018 prot. n. 11896

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria